

Stagione 2017/2018  
**Comunicato n. 7 del 22/02/2018**  
**FOOTBALL LEAGUE 2017/18**  
**- Calcio a 11 -**

## **1. Comunicazioni**

GARE DEL 22/ 2/2017  
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  
CASERTA SEDE SPORTIVA OPES

Dagli atti di gara risulta che il calciatore Sig. GUGLIELMO ARMANDO della società PUBLISERVIZI abbia partecipato alla gara con il n° 14 tra la società sopracitata e quella dei SACS GUANTI.

Tuttavia il sign. giocatore "guglielmo" non risulta essere TESSERATO per la società in questione in quanto svincolato dal corrente torneo.

Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'Ufficio Tesseramento OPES.

Risulterebbe inoltre dagli archivi federali la presenza di un tesseramento per la medesima persona nella squara/società sportiva ALBANOVA militante nel campionato di promozione campano.

Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.

La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.  
Visto l'articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.

IL GIUDICE SPORTIVO DELIBERA:

a) di comminare alla Società PUBLISERVIZI la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S

Sicuro del materiale avuto a disposizione per la valutazione degli atti e del lavoro svolto dal responsabile di gara, dichiaro pertanto la decisione irreversibile.

con la presa visione del PRESIDENTE REGIONALE : ANTONINI GIANLUIGI

OPES/OGTA